

REGOLAMENTO INTERNO SULLA FORMAZIONE approvato con delibera di Consiglio del 04/05/2015

PREMESSO CHE

Alla luce della sperimentazione dell'attività formativa per il triennio 2014/2016 e tenuto conto dei variabili indirizzi forniti dal CNAPPC con le diverse Linee Guida attuative, il Consiglio OAPPC di Verona ha deciso di adottare il presente Regolamento nell'intento di interpretare al meglio quanto indicato dal disposto normativo e cercando di dare continuità a quanto sino ad oggi interpretato e applicato.

SI DELIBERA:

1) RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti della PP.AA. che svolgono attività formativa per conto del proprio Ente di appartenenza hanno facoltà di richiedere all'OAPPC di Verona il riconoscimento del relativo credito formativo. Resta inteso che gli iscritti dipendenti pubblici che non abbiano chiesto l'esonero hanno comunque titolo a partecipare a qualsivoglia corso accreditato.

In tal senso si consiglia agli iscritti, preventivamente allo svolgimento dell'attività, di assicurarsi che:

1. l'attività formativa predisposta dal datore di lavoro (ente) abbia per oggetto quanto previsto dalle Linee Guida.
2. l'attività formativa risulti organizzata dall'Ente di appartenenza del dipendente anche tramite società o Enti terzi purchè sotto la loro stretta sorveglianza e responsabilità.

Ciò premesso, l'iscritto per il riconoscimento delle attività svolte dovrà presentare i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro conformemente a quanto stabilito al punto 6 delle Linee guida .

2) RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ SVOLTA ALL'ESTERO

Per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, l'iscritto dovrà presentare tramite piattaforma telematica (sino a quando il caricamento telematico non sarà divenuto operativo, è consentito l'invio cartaceo alla segreteria dell'Ordine Architetti PPC di Verona) la seguente documentazione:

- domanda di riconoscimento crediti come da modulo RC
- documentazione comprovante la frequenza del corso e i contenuti dell'attività (attestato, programma, documenti fiscali, ecc.)

La valutazione del progetto formativo presentato sarà effettuata dal Consiglio OAPPC di Verona secondo quanto previsto dalle Linee guida al punto 6.5 .1 e sarà inoltrata al CNAPPC per l'autorizzazione al rilascio del credito.

L'iscritto dovrà presentare istanza di riconoscimento delle attività svolte entro 6 mesi dalla conclusione delle attività formative. La stessa istanza potrà contenere più attività formative. Non appena ottenuto riscontro da parte del CNAPPC , lo stesso CNAPPC e l'OAPPC di Verona provvederanno a darne comunicazione all'iscritto e ad aggiornare la pagina personale dell'iscritto.

3) RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA DI CUI AL PUNTO 5.4 DELLE LINEE GUIDA (eventi validabili a posteriori)

Si invitano gli iscritti a raccogliere e conservare la documentazione dimostrativa delle attività formative ricomprese nel sopraccitato punto delle Linee Guida e provvedere all'aggiornamento della propria pagina personale. I crediti saranno riconosciuti validi dopo verifica documentale e l'approvazione del Consiglio OAPPC di Verona.

L'iscritto dovrà inviare la documentazione tramite piattaforma telematica (sino a quando il caricamento telematico non sarà divenuto operativo, è consentito l'invio cartaceo alla segreteria dell'Ordine Architetti PPC di Verona; la segreteria dell'Ordine Architetti PPC di Verona provvederà direttamente agli aggiornamenti dei CFP maturati).

4) ESONERI

Il Consiglio OAPPC di Verona può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa **su richiesta dell'interessato con delibera consigliare**.

L'esonero è presentato con dichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445 (Autocertificazione).

L'iscritto deve essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere.

Durante il periodo di esonero dell'attività di aggiornamento professionale l'iscritto, che rientra negli elenchi speciali a disposizione di questo Ordine, non sarà segnalato agli Enti/Società che ne fanno richiesta per commissioni, attività di collaudo, altro ecc. anche se nel sistema di selezione ne avesse diritto.

Casistica e modalità della richiesta:

A) GLI ISCRITTI CON ALMENO 70 ANNI DI ETÀ ANAGRAFICA E 20 ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Diritto di esonero totale, automatico, senza la necessità di inoltrare domanda.

B) MATERNITÀ

Diritto di esonero per 1 anno = 20 CFP (triennio 2014-16) a partire dalla data di richiesta di esonero.

La data di inizio esonero per maternità deve essere ricompresa fra la data di inizio della gravidanza attestata dal certificato medico ed entro tre mesi dalla nascita del figlio/a con apposito modulo 1A.

Il diritto di esonero è esteso anche per la **Paternità**. In tale caso la data di inizio esonero dovrà essere presentata entro tre mesi dalla nascita del figlio/a con apposito modulo 1A.

Il modulo di richiesta dovrà essere corredato di certificato medico dichiarante lo stato di gravidanza (se la richiesta è ante parto) o certificato di nascita se post (o certificato di ingresso in famiglia per le adozioni).

L'esonero per paternità può essere concesso solo nel caso in cui non siano state concesse altre forme di agevolazione nei confronti della madre.

L'esonero comporterà quindi lo scomputo dei 20 CFP in modo temporalmente proporzionale alla data della richiesta inoltrata (l'iscritta/o avrà quindi facoltà di decidere da quando far partire il periodo di esonero). Rimane inteso che sino alla data richiesta l'iscritta/o sarà soggetta all'obbligo.

Esempio di calcolo: data richiesta: 20/09/2014

anno 2014= 20CFP:12mesi=X:3mesi = 5 CFP a dedurre dal debito 2014

anno 2015= 20 CFP : 12mesi = X : 9mesi = 15 CFP a dedurre dal debito 2015

Sarà possibile la valutazione da parte del consiglio OAPPC di Verona di particolari casistiche che potrebbero rientrare nel successivo punto 4.

C) MALATTIA GRAVE O INFORTUNIO CHE DETERMINI L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER ALMENO 6 MESI

Diritto di esonero in modo temporalmente proporzionale alla durata della malattia/infortunio a partire dalla data del certificato medico presentato.

La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi dalla data della certificazione medica con apposito modulo 1A corredata della certificazione medica **attestante il periodo di inabilità** (minimo 6 mesi).

Esempio di calcolo: 8 mesi inabilità, certificato a far data dal 15/09/2014

anno 2014= 20 CFP annui : 12mesi = X : 4mesi = 7 CFP a dedurre dal debito 2014

anno 2015= 20 CFP annui : 12mesi = X : 8mesi = 13 CFP a dedurre dal debito 2015

D) ASSENZA DALL'ITALIA CHE DETERMINI L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER ALMENO 6 MESI

Diritto di esonero in modo temporalmente proporzionale alla durata della permanenza all'estero.

La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi dalla trasferta all'estero con l'apposito modulo 1A e corredata della certificazione comprovante la permanenza all'estero di minimo 6 mesi (esempio: contratto di lavoro, di collaborazione, affitto, ecc...).

L'esonero comporterà quindi lo scomputo dei CFP temporalmente proporzionali alla data della richiesta per l'anno in corso e negli anni successivi esonero totale sino a comunicazione dell'iscritto di variazione dei requisiti.

L'iscritto ha l'obbligo di comunicare all'OAPPC di Verona la variazione dei requisiti dichiarati entro 3 mesi per l'assoggettamento alla formazione obbligatoria.

E) ALTRI CASI DI DOCUMENTATO IMPEDIMENTO DERIVANTE DA FORZA MAGGIORE

In esito a ns. richiesta di chiarimento, il CNAPPC precisa:

"In diritto le cause di forza maggiore sono le condizioni alla verifica delle quali cade l'obbligazione a fornire una prestazione contrattualmente prevista, senza che dalla mancata prestazione possano dipendere penali o altri effetti previsti dall'accordo negoziato".

Si ritiene pertanto che possano rientrare in questa tipologia tutti quei casi di particolare gravità non ricompresi nei punti precedenti.

La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi dalla data del verificarsi dell'impedimento, con l'apposito modulo 1A e corredata della documentazione comprovante l'impedimento.

L'esonero comporterà lo scomputo dei CFP in modo temporalmente proporzionale al periodo e alla misura per i quali il Consiglio OAPPC di Verona valuterà l'istanza.

F) INTERRUZIONE TEMPORANEA ESERCIZIO PROFESSIONALE/NON SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE ANCHE OCCASIONALMENTE

Il Consiglio OAPPC di Verona si riserva di valutare caso per caso, ai sensi dell'art. 3 del regolamento attuativo del D.P.R. n. 137/2012, l'eventuale esonero degli iscritti che non svolgano attività libero professionale, anche occasionalmente, o per interruzione temporanea dell'esercizio professionale, previa istanza motivata e documentata dell'interessato (modulo 2A). Tale esonero, richiesto con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, **NON consentirà all'iscritto di svolgere la professione in nessuna forma, anche a titolo personale.**

Perdita dei requisiti per l'esonero

L'iscritto ha l'obbligo di comunicare all'Ordine Architetti PPC di Verona la variazione dei requisiti dichiarati entro 3 mesi e a partire dalla data di variazione dei requisiti l'iscritto dovrà iniziare ad acquisire crediti formativi in modo temporalmente proporzionale alla parte restante dell'anno/triennio.

6) REGISTRAZIONE DEI CREDITI OTTENUTI

E' in fase di realizzazione un sistema informatico che consentirà la registrazione on line dei crediti formativi acquisiti. In attesa della completa attivazione di tale sistema invitiamo gli iscritti che hanno svolto attività formativa valevole secondo quanto previsto dalle Linee Guida al punto 5.4 a conservare la documentazione ricevuta attestante la partecipazione.

Sino al momento in cui sarà possibile caricare personalmente i CFP sulla propria pagina personale è richiesto l'invio della documentazione alla segreteria dell'Ordine Architetti PPC di Verona che provvederà all'aggiornamento dopo la verifica della documentazione pervenuta e l'approvazione del Consiglio OAPPC di Verona.

7) RICONOSCIMENTO CREDITI PER CORSI SVOLTI PRESSO ALTRI SOGGETTI FORMATORI (DIVERSI DAGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI)

Tutte le attività rientranti nei punti 5.1 e 5.2 delle linee guida (corsi, seminari, convegni, tavole rotonde, ecc...) devono essere preventivamente autorizzate dal CNAPPC.

Gli enti terzi che intendono promuovere tali attività devono ottenere autorizzazione al rilascio del credito dal CNAPPC con apposita istanza.

Pertanto, si suggerisce agli iscritti di accertarsi - preventivamente all'iscrizione - del rilascio dell'autorizzazione da parte del CNAPPC per tutte le attività formative che intendono svolgere. In assenza di tale autorizzazione le attività svolte non POTRANNO ESSERE riconosciute valevoli ai fini della formazione continua.

I soggetti formatori terzi che hanno inoltrato istanza di autorizzazione al CNAPPC (anche tramite il Consiglio OAPPC di Verona) sono tenuti a precisare agli architetti partecipanti alle attività oggetto di richiesta che il rilascio del credito formativo non è garantito sino al riscontro positivo da parte del CNAPPC/Ministero di Giustizia.

8) RICONOSCIMENTO CREDITI CORSI SVOLTI PRESSO ALTRI ORDINI ARCHITETTI

I crediti formativi ottenuti frequentando attività formativa presso Ordini degli architetti diversi dal proprio sono valevoli ai fini della formazione obbligatoria (salva l'autorizzazione ottenuta dal CNAPPC).

Si invita a conservare la documentazione a dimostrazione della propria partecipazione all'evento ed ad inviarne copia all'Ordine Architetti PPC di Verona (fino a quando non avverrà l'allineamento tra la piattaforma provinciale e nazionale).

9) CREDITI FORMATIVI IN ECCESSO

I crediti formativi da accumulare nel triennio 2014-2016 sono 60, minimo 10 all'anno (di cui 4 sui temi della deontologia e dei compensi professionali).

È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto ai 60 richiesti, da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti.

10) CASI PARTICOLARI

Il presente Regolamento contiene gli indirizzi generali cui il Consiglio OAPPC di Verona si atterrà per la validazione dei crediti e per gli esoneri, ferma restando la possibilità di una diversa valutazione, idoneamente motivata, relativa a singoli casi concreti.